



26419/17 *ul*

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. **ETTORE CIRILLO** - Presidente -
- Dott. **ENRICO MANZON** - Consigliere -
- Dott. **LUCIO NAPOLITANO** - Rel. Consigliere -
- Dott. **ROBERTO GIOVANNI CONTI** - Consigliere -
- Dott. **LUCA SOLAINI** - Consigliere -

Oggetto

TRIBUTI ALTRI  
MOTIVAZIONE  
SEMPLIFICATA

Ud. 14/09/2017 - CC

R.G.N. 10744/2016

*Cass. 26419*  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 10744-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584,  
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

*F. N.*

**- ricorrente -**

**contro**

VINICOLA MEDITERRANEA SRL IN LIQUIDAZIONE;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 4600/35/2015 della COMMISSIONE  
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il  
04/11/2015;

*XSTC*  
*12*

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

### FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Sicilia, con sentenza n. 4600/35/2015, depositata il 4 novembre 2015, non notificata, rigettò l'appello proposto nei confronti della Società Vinicola Mediterranea S.r.l. dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la decisione della CTP di Agrigento, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di pagamento con il quale l'Ufficio aveva richiesto l'importo di € 903.806,85, di cui € 830.930,36 a titolo di accisa, facendo seguito al rigetto di domanda di sgravio che la società, svolgente attività di depositaria autorizzata di alcole, aveva proposto adducendo il furto ad opera d'ignoti della quantità di prodotto su cui era stato richiesto il pagamento della relativa accisa.

Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

La società intimata non ha svolto difese.

Con l'unico motivo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d. lgs. n. 504/1995, nonché dell'art. 59 della l. 21 novembre 2000, n. 342 in relazione all'art. 2697 c.c. ed all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che



erroneamente la pronuncia impugnata avrebbe ritenuto estinta l'obbligazione tributaria, equiparando *in toto* al caso fortuito il furto ad opera di terzi della merce custodita dal depositario.

Il motivo è manifestamente fondato.

La decisione impugnata si pone, infatti, in contrasto con l'interpretazione dell'art. 4 del d. lgs. n. 504/1995, nel testo, applicabile, *ratione temporis*, al presente giudizio (l'accertamento al quale ha fatto seguito l'avviso di pagamento impugnato fu richiesto dalla stessa società che aveva denunciato il furto ad opera di ignoti nella notte tra il 31 luglio ed il 1° agosto 2008) da parte della giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato il principio secondo il quale «in materia di accise, il furto del prodotto ad opera di terzi e senza coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo di per sé non esime, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'art. 59 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dal pagamento dell'imposta, che resta abbuonata solo nell'ipotesi – la cui prova deve essere fornita dall'obbligato – di dispersione o distruzione del prodotto, atteso che solo in questo caso ne resta impedita l'immissione nel consumo, laddove la sottrazione determina soltanto il venir meno della disponibilità del bene da parte del soggetto per effetto dello spossessamento, ma non ne impedisce l'ingresso nel circuito commerciale» (cfr. Cass. sez. 5, 11 agosto 2016, n. 16966; Cass. sez. 5, 20 novembre 2013, n. 25990; Cass. sez. 5, 12 dicembre 2013, n. 27825; Cass. sez. 5, 28 maggio 2007, n. 12428).

In particolare la citata Cass. n. 16966/16 ha chiarito come, anche alla luce del diritto comunitario (combinato disposto degli artt. 6 e 14 della Direttiva 92/12/CEE), nell'interpretazione resane dalla Corte di Giustizia UE), l'abbuono dell'accisa non è previsto in caso di “svincolo irregolare della merce dal regime di sospensione” ma solo in caso di

“ammanchi”, ricorrente cioè solo quando gli ammanchi siano riconducibili alle perdite dovute a caso fortuito o forza maggiore o alle perdite inerenti alla natura del prodotto.

Nel caso di specie, che trae origine dal diniego alla richiesta di sgravio, seguito dall’invito al pagamento dell’accisa da parte dell’Amministrazione doganale, essi erano fondati appunto sull’immissione nel mercato della merce oggetto del furto da parte di terzi rimasti ignoti, donde l’erroneità in diritto, alla stregua della giurisprudenza largamente prevalente in materia di questa Corte sopra richiamata, della decisione impugnata, che ha recepito invece pronuncia (Cass. sez. 5, 6 novembre 2013, n. 24912), rimasta isolata.

Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione di detta pronuncia.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può dunque essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c., con pronuncia di rigetto dell’originario ricorso della società.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, ponendosi quelle del giudizio di legittimità secondo soccombenza a carico della società intimata nella misura liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della società.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna l’intimata al pagamento in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 settembre 2017

Il Presidente

Dott. Ettore Cirillo

Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO

Ric. 2016 n. 10744 sez. MT - ud. 14-09-2017

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
14-09-2017



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 07 novembre 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96